



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 6/2026/SRCPIE/PRSE

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario - relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario – relatore
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 243, e in particolare l'articolo 20;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che ha approvato le linee guida a cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 e i relativi questionari, nonché la n. 8/SEZAUT/2024/INPR contenente le linee-guida per i questionari relativi ai rendiconti 2023;

Viste le Deliberazioni nn. 13/2024/SRCPIE/INPR e 10/2025/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2024 e 2025.

Vista l'approvazione dei rendiconti di gestione degli esercizi 2021, 2022 e 2023 del **Comune di Castelnuovo Belbo (AT)**, e le relazioni-questionario redatte a cura dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le richieste istruttorie formulate dai Magistrati istruttori e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

Vista l'ordinanza n. 6 del 2 febbraio 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Uditi i relatori, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI e Referendario dott.ssa Lorena CHIACCHIERINI.

Premessa – contesto normativo

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i

rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come poi precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013 e 39/2014), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, collocate su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, e compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.

Alla Corte dei conti è infatti attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), specie alla luce del quadro ordinamentale delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle eventuali criticità rilevate; peraltro, l'esame della Corte è limitato ai profili problematici e di irregolarità esposti nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Evoluzione della condizione finanziaria del Comune di Castelnuovo Belbo negli esercizi 2021, 2022 e 2023

Il Comune di Castelnuovo Belbo, ente compreso nel territorio della Provincia di Asti e con una popolazione di 811 cittadini residenti al 31 dicembre 2023, a seguito dell'approvazione dei rendiconti consuntivi degli esercizi 2021 e 2022, presentava la seguente condizione finanziaria sintetizzata nei rispettivi prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione.

	2021	2022
Fondo cassa al 1° gennaio	20.606,67	56.939,41
Riscossioni	1.051.351,46	1.395.542,31
Pagamenti	1.015.018,72	1.316.996,98
Fondo di cassa al 31 dicembre	56.939,41	135.484,74
Residui attivi	529.746,15	624.795,00
Residui passivi	522.596,28	686.145,08
FPV spese correnti	0,00	3.000,00
FPV spese in conto capitale	0,00	64.871,93
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	64.089,28	6.262,73

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
FCDE al 31/12	14.551,98	106.056,23
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00
Fondo perdite soc. partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	10.223,15
Totale parte accantonata	14.551,98	116.279,38
Vincoli da leggi e principi cont.	0,00	0,00
Vincoli da trasferimenti	44.692,00	63.004,54
Vincoli da contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata	44.692,00	63.004,54
Totale parte destinata	0,00	0,00
Totale parte disponibile	4.845,30	-173.021,19

Spiccava tra il 2021 e il 2022 il netto peggioramento della condizione finanziaria; da una quota disponibile già contenuta, la gestione 2022 faceva emergere una situazione di notevole disavanzo, imputabile sia al peggioramento della differenza tra residui attivi e residui passivi, sia alla necessità di accantonare quote crescenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In data 16 maggio 2024, il Consiglio comunale approvava il rendiconto dell'esercizio finanziario 2023, di cui si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Anno 2023	Gestione Residui –	Gestione Competenza –	Gestione Totale –
Fondo cassa al 1° gennaio 2023			135.484,74
Riscossioni	221.685,29	990.597,39	1.212.282,68
Pagamenti	349.026,69	925.781,22	1.274.807,91
Saldo di cassa al 31 dicembre			72.959,51
Residui attivi	378.986,32	259.099,99	638.086,31
Residui passivi	291.749,78	207.293,03	499.042,81
FPV per spese correnti			4.000,00
FPV per spese in conto capitale			72.214,07
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023			135.788,94

L'esercizio 2023 ha visto un certo miglioramento nel differenziale dei residui, con gli attivi che superano di circa centoquarantamila euro i passivi, rispetto al deficit di circa sessantamila presente alla fine del 2022.

Quanto alla composizione del risultato, tali sono i dati trasmessi alla BDAP.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	198.001,46
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	15.106,26
Totale parte accantonata	213.107,72
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	16.470,22
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	13.880,00
Altri vincoli	2.000,00
Totale parte vincolata	36.350,22
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	-113.669,00

Anche il 2023 ha visto una notevole crescita del fondo crediti di dubbia esigibilità, il che induce dubbi sull'attendibilità dei residui attivi conservati fino al 31 dicembre 2021; peraltro l'esercizio 2023 ha visto il recupero del disavanzo applicato al bilancio, evidenziando la ripresa di un percorso virtuoso.

Alla luce della disamina della documentazione contabile trasmessa, la Sezione inoltrava in data 24/02/2023 una richiesta istruttoria relativa al rendiconto dell'esercizio 2021, che l'ente ha riscontrato in data 26/04/2023.

Una successiva richiesta istruttoria, estesa agli esiti della gestione 2022, era inviata all'ente il 20 dicembre 2024, e riscontrata in data 14/02/2025.

Apparendo opportuno valutare l'evoluzione della situazione dell'ente anche nel successivo rendiconto 2023, la Sezione ha recentemente inoltrato in data 23 settembre 2025 un'ulteriore richiesta di chiarimenti e illustrazioni, a cui l'ente ha fornito riscontro con nota inviata tramite pec (prot. 8229 del 15/10/2025) e anche tramite piattaforma Con.te (prot. 8726 del 20/10/2025).

All'esito dei riscontri pervenuti, i Magistrati istruttori, pur ritenendo superate e chiarite una parte delle criticità eccepite nel corso del contraddittorio scritto, hanno rilevato la permanenza di alcune problematicità su cui hanno rimesso le valutazioni al Collegio della Sezione.

2. Difficoltà di liquidità e ricorso all'anticipazione di tesoreria

L'attenzione della Sezione si appuntava sul fatto che l'ente da molti anni facesse ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'articolo 222 del TUEL, con un andamento altalenante, in calo nel 2021 rispetto al 2020, ma ancora con importi notevoli nel 2022.

Gli utilizzi risultavano pari a euro 289.779,54 nel 2021, e ad euro 326.474,34 nel 2022.

Nell'interlocuzione istruttoria con l'ente, la Sezione rilevava compilazioni solo parziali delle tabelle del Questionario, e chiedeva di conoscere quali misure il comune intendesse attuare per ridurre il ricorso a tale forma di liquidità.

Sul punto, il Comune di Castelnuovo Belbo aveva dichiarato di voler *“approvare una revisione della politica tributaria, adottando le aliquote massime per quanto concerne l'addizionale comunale IRPEF e le aliquote IMU, prevedendo maggiori entrate rispettivamente di €43.197,00 e di €44.394,80”*, oltre a misure per una migliore gestione e riscossione dei residui tributari, auspicando così un minor ricorso all'anticipazione di cassa, già a partire dal 2023.

In effetti i dati SIOPE e BDAP mostrano una movimentazione dell'anticipazione di cassa nel 2023 nella minor misura di euro 92.198,28, in netta riduzione rispetto agli esercizi precedenti.

Tuttavia la situazione del 2024 sembra tornare ai livelli del triennio 2020-22, dal momento che gli accertamenti e gli incassi sul titolo 7 delle entrate sono ammontati a ben euro 352.489,78, corrispondenti alle omologhe voci di spesa che evidenziano la restituzione integrale a fine anno.

Nel complesso, le risposte fornite dall'ente sono risultate poco soddisfacenti, dal momento che le tabelle richieste sono state compilate solo parzialmente e non sono state fornite le ragioni per cui l'amministrazione, ad eccezione che nel 2023, continui a fare un ricorso massiccio all'anticipazione di tesoreria.

La Sezione rileva peraltro un certo equilibrio tra residui attivi e passivi di parte capitale e relativi fondi pluriennali vincolati, come da tabella che segue:

	residui attivi - titolo 4 (a)	residui passivi titolo 2 (b)	FPV spesa titolo 2 (c)	Differenza (a-b- c)
2022	483.703,93	479.265,01	64.871,93	-60.433,01
2023	343.451,89	362.312,15	72.214,07	-91.074,33
2024	672.982,04	623.509,47	8.994,30	+40.478,27

Di norma, una differenza positiva tra residui attivi e passivi di parte capitale è interpretabile come sintomo del fatto che l'amministrazione, per estinguere i debiti verso gli operatori economici, abbia anticipato risorse proprie, anche rinvenibili nell'anticipazione di tesoreria; dai dati sopra esposti però non pare che il ricorso all'anticipazione di tesoreria sia stato dovuto a uno squilibrio tra incassi e pagamenti di parte capitale, i cui andamenti sono meno padroneggiabili da parte degli enti di piccole dimensioni.

Ne deriva che gli squilibri di cassa che affliggono l'ente da molti anni appaiono lunghi dall'essere risolti e principalmente riconducibili a squilibri di cassa della parte corrente del bilancio.

Nel 2022 in effetti gli incassi di parte corrente sono stati i seguenti:

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	503.883,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	51.682,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.518,52

Mentre i pagamenti disposti sul titolo 1 sono risultati più elevati, e pari a euro 666.280,03, con un deficit di cassa di parte corrente di oltre sessantamila euro.

I dati del 2023 ricavabili dal "Quadro generale riassuntivo" sono i seguenti:

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	486.058,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.327,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.304,27

Anche qui con incassi pari a poco più di seicentomila euro, mentre i pagamenti delle spese correnti sono ammontati complessivamente a euro 639.591,05, facendo segnare un ulteriore deficit di cassa di quasi quarantamila euro.

Ne deriva che il ricorso all'anticipazione di tesoreria risulta effettuato dall'ente per sopperire a carenze di liquidità che si originano nella parte corrente del bilancio.

Pertanto appare urgente, da parte del Comune di Castelnuovo Belbo, l'adozione di misure correttive, in grado di aumentare sensibilmente i flussi di cassa in entrata di parte corrente.

3. Gestione della cassa vincolata

In sede istruttoria sono stati espressi ulteriori rilievi circa la mancata movimentazione della cassa vincolata.

Il fondo cassa al 31 dicembre 2022 era pari ad euro 135.484,74, apparentemente costituito da risorse "libere", dal momento che la tabella del questionario relativa alla movimentazione della cassa vincolata era stata compilata con valori pari a zero.

Tuttavia, nel 2022 risultavano incassi in conto competenza del titolo 4 di euro 271.546,81 (riferiti in larga parte a contributi agli investimenti per euro 244.751,80), a fronte però di pagamenti di competenza iscritti sul titolo 2 per il solo valore di euro 70.264,39, inducendo perplessità sull'assenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2022.

Pertanto, anche negli anni 2020 e 2021 l'Ente ha valorizzato la cassa vincolata come pari a zero, pur in presenza di movimentazioni dei ristori specifici per Covid, notoriamente da vincolare.

Anche in questo caso, le risposte fornite dall'amministrazione comunale non sono risultate esaustive; l'assenza di movimentazione della cassa vincolata è confermata anche nel 2023 ma, a differenza delle annualità precedenti, in tale esercizio non si è rilevata una marcata differenza tra incassi e pagamenti di parte capitale, che di norma farebbe presagire la detenzione in cassa di entrate vincolate in quanto provenienti da trasferimenti.

Come noto, il D.L. n. 60/2024 ha limitato l'obbligo di apporre il vincolo di cassa sulle sole entrate derivanti da trasferimenti e prestiti, ma anche alla luce di tale riforma semplificatrice non pare che il Comune di Castelnuovo Belbo fosse nelle condizioni di ritenere come pari a zero le entrate soggette a vincolo.

Sul punto, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, la Sezione accerta da parte del comune la mancata movimentazione e gestione della cassa vincolata, e la violazione delle norme (artt. 180 e 195 TUEL) sull'utilizzo e il reintegro delle entrate soggette a vincolo, invitando l'ente per il futuro a uniformare alla legge e ai principi contabili le proprie prassi di contabilizzazione e gestione dei vincoli di cassa.

4. Finanziamento di opere in conto capitale e progetti PNRR

Dall'esame degli schemi di bilancio 2021, emergevano consistenti impegni in conto capitale per complessivi euro 224.066,94, non interamente coperti da entrate di parte capitale, a fronte dei quali non risulta attivato il Fondo Pluriennale Vincolato.

A fronte della richiesta della sezione di trasmettere i cronoprogrammi delle opere in questione, l'ente dichiarava l'inesistenza di *"cronoprogrammi relativi alle opere pubbliche oggetto di impegno di spesa in parte capitale"*, in quanto *"L'ufficio tecnico risulta composto da un solo soggetto, attualmente responsabile del servizio, a tempo parziale che si occupa di edilizia privata, lavori pubblici e commercio e pertanto non riesce a sostenere tale adempimento con la conseguenza che non è possibile provvedere alla costituzione del FPV non avendo a disposizione cronoprogrammi di spesa"*.

Dai dati contabili del rendiconto 2022 emergeva poi che le entrate accertate sul titolo 4 (euro 455.632,64) non erano state sufficienti a coprire le spese impegnate sul titolo 2 (euro 414.977,13 oltre il FPV di euro 64.871,93). Tuttavia, dalla consultazione della banca dati "Finanza locale", emergeva che le spettanze riconosciute al Comune di Castelnuovo Belbo a titolo di contributi agli investimenti per l'annualità 2022 fossero pari ad euro 718.295,54, decisamente superiore all'accertamento iscritto al titolo 4 delle entrate.

L'ente ha illustrato le ragioni della discrasia chiarendo che *"Al Comune di Castelnuovo Belbo è stato concesso un contributo PNRR per la ristrutturazione di edifici pubblici per €895.000,00, nell'annualità di spettanza 2022 è riportata l'attribuzione di € 574.127,21,*

ma sono stati liquidati effettivamente nel corso dell'anno solamente € 179.000,00, la differenza è stata reimputata negli esercizi successivi per la somma rimanente di € 716.000,00.”.

È possibile quindi, ma sul punto l'ente non è esplicito, che buona parte dei fondi inizialmente assegnati nell'ambito del P.N.R.R. sia poi transitata al di fuori del piano, a seguito delle rimodulazioni disposte dallo Stato in accordo con L'Unione Europea.

La somma di euro 574.127,21 risulta infatti attribuita ai sensi del comma 139 della Legge n. 145/2018, successivamente modificata.

Attribuzioni	Importo
CONTRIBUTO COMUNI FINO A 1000 ABITANTI POTENZIAMENTO INVESTIMENTI ART. 30 COMMA 14 BIS DL 34 2019	84.168,33
CONTR. AI COMUNI INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA (ART 1, C 139 L 145 DEL 2018)	574.127,21
CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (ART 1 C 29 L 160/20)	50.000,00
CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI (ART 1, C 407 L 234 21)	10.000,00

Trattandosi di contributi a rendicontazione, l'ente pare avere cancellato le quote non rendicontate nell'anno (o comunque non previste nel cronoprogramma) per poi reimputarle agli esercizi successivi.

Dal rendiconto 2023 risulta peraltro che nel 2023 sono stati accertati sul titolo 4 circa 290mila euro, ma dalla banca dati "Finanza locale" i contributi agli investimenti riconosciuti all'ente per lo stesso anno non supererebbero euro 97mila, come da schermata che segue:

Attribuzioni	Importo
CONTRIBUTO COMUNI FINO A 1000 ABITANTI POTENZIAMENTO INVESTIMENTI ART. 30 COMMA 14 BIS DL 34 2019	41.895,26
CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (ART 1 C 29 L 160/20)	50.000,00
CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI (ART 1, C 407 L 234 21)	5.000,00
TOTALE	96.895,26

Pare quindi che una gran parte degli accertamenti di competenza del titolo 4 nel 2023 sia costituita, per quasi duecentomila euro, da reimputazione di somme P.N.R.R. assegnate nel 2022.

La restante parte dei fondi ex PNRR invece sembrerebbe essere stata accertata nel 2024, in quanto al titolo 4 risultano accertamenti per euro 993mila mentre da "Finanza locale" non risultano spettanze per investimenti sull'esercizio.

Gli impegni 2024 al titolo 2 sono pari a euro 904mila (di cui soli novemila di fondi pluriennali vincolati), il che induce a ritenere che la parte più consistente dei lavori finanziata con fondi inizialmente P.N.R.R. si sia realizzata nell'annualità 2024.

Ad ogni buon conto, dalle risposte frammentarie fornite dall'Amministrazione, emerge un trattamento contabile non conforme alla legge per le entrate in conto capitale e soprattutto per l'impegno di tali risorse, specie se finalizzate alla realizzazione di programmi pluriennali di spesa.

Sul punto il Collegio richiama i contenuti del paragrafo 3.6 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 inerenti alla casistica esaminata ": 3.6 *Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito: (...)*

c) per quanto riguarda, in particolare, i "Contributi a rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa" a rendicontazione", l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

➤ *in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:*

- l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;*
- l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.*

Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni,

aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili."

Pur comprendendosi le difficoltà operative e organizzative dell'ente di piccole dimensioni, è doveroso evidenziare che la normativa sull'imputazione differita di spese pluriennali è dettata proprio a beneficio degli enti minori, ad evitare impegni di spesa non corretti che, *ex post*, possano condurre l'amministrazione a subire la revoca delle contribuzioni provenienti dai livelli superiori di governo.

L'ente non ha neppure chiarito le ragioni per cui abbia iscritto impegni al titolo 2 (comprensivi di FPV) per un valore superiore alle entrate iscritte al titolo 4, posto che il FPV di parte capitale in entrata nel 2022 era pari a zero e la parte vincolata dell'avanzo è stata utilizzata per coprire spesa corrente.

Pertanto, il Collegio accerta la prassi contabile non conforme alla legge sia in punto accertamento sia in punto di impegno pluriennale delle risorse di parte capitale, raccomandando al Comune di Castelnuovo Belbo di adottare le misure organizzative e operative necessarie per addivenire a una prassi contabile conforme ai contenuti normativi del principio contabile della contabilità finanziaria.

5. Equilibri negativi di bilancio nel 2022 e nel 2023

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2022, estratti dalla BDAP, risultava un risultato di competenza (W1) negativo per euro 9.271,5, un equilibrio di bilancio (W2) negativo per euro 78.325,02 e un equilibrio complessivo (W3) negativo per euro 147.593,42.

Tali dati risultavano anche dalla relazione del Revisore sulla proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto 2022, ma nella delibera del Consiglio Comunale n. 11/2023 di "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000", l'Ente riportava risultanze errate, dichiarando al punto 7 del deliberato *"un risultato di competenza pari a € 6.262,73 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2)"*.

In fase istruttoria l'ente era quindi invitato preliminarmente a chiarire la discordanza e, con il riscontro, l'ente ammetteva l'errore nella verbalizzazione della delibera di consiglio confermando i valori degli equilibri evidenziati nella relazione del revisore dei Conti.

Dal prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 risultava peraltro una quota accantonata di euro 116.279,38 e tale importo era indicato nell'allegato a/1 al rendiconto relativo all'elenco delle risorse accantonate (colonna e)), il quale però indicava

che le "Risorse accantonate al 01/01/2022" (colonna a) per il Fondo crediti di dubbia esigibilità erano pari a zero; tale compilazione era errata, dal momento che l'accantonamento al 31/12/2021 per FCDE, risultante dai prospetti contabili di rendiconto 2021 era pari a 14.551,98; pertanto l'importo che avrebbe dovuto essere indicato nella colonna a) relativa alle risorse accantonate al 01/01/2022 avrebbe dovuto essere 14.551,98 anziché zero.

Pertanto, la variazione in sede di rendiconto 2022 doveva essere inferiore di euro 14.551,98 a quanto indicato, comportando così un minore aggravio sul valore W3 dell'equilibrio complessivo, che doveva quindi beneficiare di un lieve miglioramento. Di seguito quindi i valori corretti degli equilibri a rendiconto 2022:

- risultato di competenza (rigo W1) negativo per euro 9.271,50 (importo invariato);
- equilibrio di bilancio (rigo W2) negativo per euro 78.325,02 (importo invariato);
- equilibrio complessivo (rigo W3) negativo per euro 133.041,44 anziché per euro 147.593,42.

Venendo alle ragioni che avessero determinato tali squilibri, l'ente imputava il fenomeno a un inatteso squilibrio tra entrate e spese correnti, in quanto queste ultime erano cresciute di oltre sessantamila euro rispetto all'anno precedente, mentre le prime si erano mantenute sostanzialmente in linea con l'anno 2021.

Da un esame più accurato era poi emerso che il macroaggregato interessato dagli incrementi più consistenti era effettivamente quello per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103), come da tabella che segue:

Macroaggregati	Impegni 2022	Impegni 2021	differenza
Acquisto di beni e servizi (103)	393.572,97	317.379,81	76.193,16

L'Ente aveva riferito che l'incremento era *"principalmente dovuto all'incremento delle utenze di uffici e di riscaldamento. Si sono registrati maggiori impegni tra l'anno 2022 e 2021 solo per queste due categorie rispettivamente € 16.338,00 per le utenze elettriche e € 12.744,00 per il riscaldamento dei locali."*

Tuttavia, tali incrementi specifici, complessivamente ammontanti a quasi trentamila euro, spiegavano solo una minor parte dell'incremento segnalato.

In proposito il Collegio rammenta che, ai fini del concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a mente dell'articolo 1 co. 821 della legge 145/2018 i medesimi *"si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo"*.

Inoltre, le modifiche apportate al prospetto degli equilibri dal D.M. MEF del 1° agosto 2019, hanno articolato il risultato finale in tre distinti equilibri di cui il risultato di competenza e

l'equilibrio di bilancio rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'equilibrio di bilancio rappresenta, quindi, l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e all'eventuale ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Con circolare prot. 36737 del 9 marzo 2020, il MEF ha inoltre precisato che *"fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio"*.

Dall'esame degli schemi contabili di rendiconto 2023 è emerso che nel corso della gestione successiva il valore degli impegni per l'acquisto di beni e servizi è diminuito di oltre ventimila euro, come risulta dai dati di seguito riportati.

Macroaggregati	Impegni 2023	Impegni 2022	Impegni 2021
Acquisto di beni e servizi (103)	370.081,85	393.572,97	317.379,81

La riduzione pareva quindi imputabile a una diminuzione dei costi per energia elettrica e riscaldamento, effettivamente anomali nel 2022, e tuttavia era possibile rilevare che, nell'ambito del macroaggregato 103, gli aumenti interessavano principalmente gli organi istituzionali, la segreteria generale, la gestione economico/finanziaria e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, iscritti alla Missione 1 'Servizi istituzionali e generali, generali e di gestione' del bilancio.

Quindi lo squilibrio tra entrate e spese non era imputabile unicamente alle variazioni inattese dei costi delle utenze dovute alle tensioni geopolitiche esterne, ma anche a una serie di incrementi di spesa per il funzionamento dell'amministrazione.

Più nel dettaglio, nel 2023 è stato il risultato di competenza di parte corrente a tornare positivo (indice del fatto che gli accertamenti delle entrate di parte corrente hanno coperto gli impegni di spesa corrente), così compensando il risultato, ancora negativo per circa cinquemila euro, di parte capitale.

Tuttavia, la necessità di mantenere accantonamenti e vincoli disposti in sede di bilancio e la necessità di appostare nuovi accantonamenti in sede di rendiconto ha determinato equilibri di bilancio e complessivo ancora negativi sia per la parte corrente che per quella capitale (di conseguenza anche quelli generali).

La criticità parrebbe superata nell'esercizio 2024, come da tabelle che seguono:

	2023	2024
O1) Risultato di competenza di parte corrente	57.599,31	86.646,31
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	96.828,34	-
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	32.874,78	14.751,54
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	- 72.103,81	71.894,77
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	14.356,38
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	- 72.103,81	86.251,15

	2023	2024
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	- 5.251,43	178.965,54
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	-
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	-	100.131,96
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	- 5.251,43	78.833,58
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	-
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	- 5.251,43	78.833,58

	2023	2024
W1) Risultato di competenza	52.347,88	265.611,85
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	96.828,34	-
Risorse vincolate nel bilancio	32.874,78	114.883,50
W2) Equilibrio di bilancio	- 77.355,24	150.728,35
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	14.356,38
W3) Equilibrio complessivo	- 77.355,24	165.084,73

Gli elevati surplus di competenza realizzati nel 2024 parrebbero anche all'origine del recupero anticipato del disavanzo 2022, come illustrato di seguito.

6. Disavanzo approvato al 31 dicembre 2022 e misure di recupero

Il Consiglio Comunale dell'Ente, con deliberazione n. 11 del 29 maggio 2023 approvava il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 173.021,19. Le cause determinanti il disavanzo di amministrazione venivano individuate dall'Ente nella scarsa capacità di riscossione dei tributi IMU e Tari. Con la deliberazione n. 12, di pari data, il Comune adottava il piano di rientro integrale dal disavanzo rilevato, mediante applicazione di quote annuali costanti dell'importo di euro 57.673,73, nei tre esercizi finanziari 2023-2025. Le misure individuate per il ripristino degli

equilibri, come specificato dall'Ente nel riscontro istruttorio, riguardavano: la rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie, in particolare il servizio doposcuola ed il servizio mensa scolastica; una maggiore incisività nel contrasto all'evasione e l'affidamento ad una ditta specializzata del recupero dei debiti tributari degli anni pregressi; la ricognizione della spesa e la riduzione di alcune spese non strettamente necessarie.

Alla richiesta di fornire una relazione aggiornata sullo stato di attuazione delle misure indicate per il ripristino degli equilibri e di trasmettere la relazione semestrale ai sensi dell'art. 188 c. 1 TUEL, l'Ente si limitava a riferire: *"Al fine di valutare l'andamento del rientro dal disavanzo si conferma che nell'esercizio 2023 la quota è stata integralmente recuperata"*.

L'Ente aveva poi trasmesso la relazione del sindaco del 06/02/2025 sul ripiano del disavanzo nella quale si dava atto del rispetto del piano di rientro del disavanzo di amministrazione emerso nel rendiconto 2022, senza però dettagliare i risultati raggiunti per ciascuna misura individuata. In particolare, il riscontro non esplicitava la quantificazione dei miglioramenti ottenuti a seguito dell'attuazione delle singole misure adottate.

L'esame sul rendiconto 2023 rilevava un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 pari ad euro 135.788,94 che, al netto della parte accantonata di euro 213.107,72 e della parte vincolata di euro 36.350,22, diventa negativo per euro 113.669,00; così evidenziando un maggior recupero pari ad euro 59.352,19 della quota di disavanzo applicata al bilancio (euro 57.673,73).

Stante la carenza informativa della documentazione in precedenza fornita, con nota di richiesta istruttoria prot. Cdc n. 6932 del 23 settembre 2025, veniva chiesto all'Ente di relazionare in maniera dettagliata in merito alle misure attuate e alla quantificazione dei miglioramenti ottenuti sia nell'esercizio 2023 che in quello 2024. L'integrazione istruttoria appariva necessaria perché da un'analisi preliminare sugli schemi contabili di rendiconto 2024 consultabili dalla BDAP, si riscontrava un recupero integrale anticipato del disavanzo. Il risultato di amministrazione al 31/12/2024 chiudeva, infatti, con una quota disponibile positiva di euro 38.031,86.

L'Ente rispondeva con nota prot. Cdc n. 8229 del 15 ottobre 2025 nella quale il Comune confermava che il rendiconto della gestione 2022 si era chiuso con un risultato di amministrazione complessivo negativo pari a euro -173.021,19, di cui euro 57.673,73 oggetto di ripiano annuale nel triennio 2023-2025, secondo quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 maggio 2023.

L'Ente esponeva le azioni individuate nel piano di rientro pluriennale finalizzato al riequilibrio della gestione e al ripristino della capacità di avanzo libero, articolato su misure strutturali e gestionali quali:

- la razionalizzazione e rimodulazione della spesa corrente, mediante la revisione dei contratti di servizio e la riduzione dei costi fissi ricorrenti (servizi di doposcuola, refezione scolastica, utenze e spese di funzionamento degli edifici comunali. Per quanto riguarda in particolare le utenze, si segnala una forte riduzione della spesa complessiva anche dovute al cambio di fornitore dell'energia elettrica;
- la ricognizione e revisione della spesa complessiva, con particolare attenzione ai macroaggregati 103 "Acquisto di beni e servizi" e 104 "Trasferimenti correnti", al fine di individuare economie di gestione;
- il rafforzamento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, attraverso l'affidamento a concessionario esterno specializzato per la gestione ordinaria e coattiva delle entrate locali, il cui andamento ha prodotto buoni risultati;
- una più puntuale programmazione finanziaria, tesa ad assicurare la coerenza tra previsioni e capacità di riscossione effettiva.

Il Comune, quindi, nel corso dell'esercizio 2023, dando attuazione alle misure previste dal piano, ha conseguito un risultato di amministrazione pari a euro 135.788,94, che, al netto della parte accantonata e di quella vincolata, ha evidenziato un disponibile negativo di euro 113.669,00.

Il Collegio dà atto che il recupero (euro 59.352,19) è stato superiore alla quota di ripiano prevista (pari a euro 57.673,73) rilevando, inoltre, che l'Ente è rientrato dal piano triennale del disavanzo di amministrazione con un'annualità di anticipo. L'esercizio finanziario 2024, infatti, si è concluso con una quota disponibile del risultato di amministrazione pari ad euro € 38.031,86. L'Ente ha attribuito tale risultato positivo alla progressiva riduzione dei residui attivi di difficile riscossione, al miglioramento dell'indice di recupero dei crediti tributari e alla stabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità su livelli prudenziali, *"adequati alla consistenza dei residui e coerenti con i principi di sana gestione finanziaria"*.

Il Collegio prende atto della risposta ricevuta e riserva ai successivi controlli la verifica sull'effettiva congruità dei fondi e accantonamenti disposti nel risultato di amministrazione 2024.

7. Misure di recupero dell'evasione tributaria

Nell'esercizio 2022, la capacità di riscossione complessiva delle entrate proprie (titoli 1 e 3) è stata del 91,48%. La riscossione in conto competenza delle entrate per imposte e tasse (titolo 1) è stata del 90,75% mentre quella delle entrate extratributarie (titolo 3) è

del 100%. La riscossione in conto residui è risultata più difficoltosa, evidenziando criticità marcate con riferimento agli incassi delle imposte e tasse per le quali è stato riscosso appena il 23% (per le entrate extratributarie invece non sono stati registrati residui attivi da riportare), nonostante le consistenti cancellazioni (per oltre 300mila euro) intervenute nelle annualità 2020 e 2021 e rilevate nel corso delle precedenti istruttorie, le cui richieste di approfondimento erano rimaste in parte inevase (cfr. Vs. note del 05/11/2022 e 26/04/2023).

Il Comune, ad integrazione dei precedenti approfondimenti istruttori, invitato a dettagliare i singoli crediti interessati dalle cancellazioni operate nel rendiconto 2021 e delle motivazioni dello stralcio, ha trasmesso la *"carta di lavoro utilizzata in sede di riaccertamento dei residui attivi 2021 da cui si evince causale, importo, annualità di riferimento e motivazione dello stralcio di detti crediti"*.

In particolare, dalla documentazione trasmessa, risulta che nel rendiconto 2021 sono state operate: cancellazioni per insussistenze IMU 2020 di euro 49.824,00; cancellazioni per insussistenze Tari 2018-2019 di euro 34.772,00; cancellazioni per iscrizione a competenza di recupero evasione Ici 2019 di euro 109.266,00.

L'Ente quindi, in sede istruttoria, veniva invitato a riferire se tali residui fossero stati reimputati a bilancio 2022 ed eventualmente incassati nel corso dell'annualità 2022 oppure mantenuti esclusivamente nello stato patrimoniale, tenuto conto del fatto che dalla consultazione dell'elenco dei residui del rendiconto 2022 non risultavano residui attivi relativi al recupero evasione Ici 2019.

Il Comune nella risposta istruttoria dichiarava che, con il riaccertamento ordinario dei residui attivi dell'esercizio 2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 02.04.2022, l'Ente aveva proceduto alla verifica della sussistenza e dell'esigibilità dei crediti iscritti sui titoli delle entrate tributarie, provvedendo allo stralcio dei crediti risultati insussistenti o non più esigibili. In particolare, confermava:

- la cancellazione di residui per IMU 2020 pari a euro 49.824,00, relativi a posizioni già oggetto di ravvedimento o compensazione nel corso del 2021;
- l'eliminazione di residui per TARI 2018-2019 per euro 34.772,00, risultati inesigibili a seguito di verifiche anagrafiche e chiusura di posizioni;
- lo stralcio del residuo per recupero evasione ICI 2019 per euro 109.266,00, il cui importo veniva iscritto a competenza nell'esercizio 2022, a seguito della definizione degli accertamenti e dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Il Comune di Castelnuovo Belbo chiariva altresì che le posizioni oggetto di riscossione erano state registrate nel bilancio di previsione 2022 e successivamente monitorate in sede di rendiconto. Inoltre chiariva che nel rendiconto 2022 non risultano più residui attivi riferiti al recupero ICI 2019 perché la posta era stata integralmente riclassificata e gestita in competenza.

Dalla consultazione degli schemi contabili dei rendiconti 2023 e 2024, consultabili dalla BDAP, si rileva che la capacità di riscossione dei residui dei crediti tributari continua a risultare difficoltosa, sebbene l'Ente abbia riferito di aver attribuito l'incarico nel corso della gestione 2023 ad *"apposito concessionario della riscossione che si occupa della gestione ordinaria dei tributi e del recupero dell'evasione tributaria"*. Le risultanze, riportate nella tabella sottostante, evidenziano comunque un miglioramento nell'annualità 2024, dove la percentuale di incasso dei crediti più vetusti si incrementa di oltre 20 punti percentuali rispetto al biennio precedente, dove era stata pari al 20%.

Capacità di riscossione (%)			
	2022	2023	2024
c/residui	23,30	19,06	42,60
c/competenza	90,75	75,51	83,21
Totale	80,72	66,19	71,09
% Appostamento FCDE	87,56	72,45	75

Il Collegio rileva, quindi che la capacità di riscossione in competenza, seppur in diminuzione rispetto al 2022, si mantiene comunque elevata anche nel biennio 2023-2024.

Quanto all'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, si rileva che nel triennio 2022-2024, esso copre oltre i tre quarti dei crediti di natura tributaria rimasti a residuo, ed è costituito per un importo sempre superiore al valore dei residui delle annualità precedenti.

FCDE Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa					
Anno	Residui attivi formatisi nell'esercizio 2022 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2022	49.183,59	71.944,39	121.127,98	106.056,23	87,56
2023	89.250,33	123.108,02	212.358,35	198.001,46	93,24
2024	107.823,30	142.093,75	249.917,05	187.442,74	75,00

Il Comune, invitato a fornire una relazione sullo stato di riscossione ordinaria dei tributi e su quella relativa al recupero dell'evasione tributaria azionata alla data del 31/12/2023 con un aggiornamento a tutto il 2024, dichiarava di aver conferito, a partire dall'esercizio 2023, la gestione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ad apposito concessionario esterno con l'obiettivo di migliorare la tempestività degli incassi e incrementare il tasso di riscossione, in particolare sui residui di annualità pregresse. Riferiva altresì che, parallelamente, l'Ufficio Tributi aveva proseguito l'attività di allineamento delle banche dati e di verifica delle posizioni attive, con particolare riguardo ai contribuenti soggetti a IMU e TARI, al fine di ottenere una più precisa ricognizione dei carichi e una migliore tracciabilità delle posizioni oggetto di accertamento o recupero coattivo.

Queste misure, secondo il Comune, avevano permesso di registrare un andamento positivo della riscossione in conto competenza e un consolidamento dei recuperi sui residui alla data del 31.12.2023 e, relativamente al 2024, un aumento delle riscossioni in conto residui e un consolidamento della riscossione in competenza; testualmente: *“L'incremento della riscossione dei residui, passata da € 23.039,84 nel 2023 a € 53.805,84 nel 2024, evidenzia l'efficacia delle procedure di recupero attivate dal concessionario e il miglioramento della collaborazione tra l'Ente e il soggetto affidatario... la capacità di riscossione dei tributi locali (IMU e TARI) ha raggiunto livelli in linea con la media degli enti di pari dimensione, con percentuali di incasso in competenza stabilmente superiori al 75% e un incremento dell'incasso su residui che nel 2024 ha superato il 40% delle posizioni pendenti, come evidenziato anche dagli indicatori contabili riportati nel rendiconto. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato*

mantenuto su livelli prudenziali, a garanzia dell'attendibilità delle poste iscritte e in conformità ai principi di veridicità e prudenza contabile."

Il Collegio invita pertanto il Comune di Castelnuovo Belbo ad attuare ogni attività utile per l'integrale riscossione dei tributi ed a proseguire con le attività di recupero dell'evasione tributaria.

8. Tempestività pagamenti

Relativamente agli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 l'Ente non ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", dei dati relativi alla tempestività dei pagamenti.

I valori dell'ITP risultano essere i seguenti:

anno 2021: +39,7 giorni;

anno 2022: +52 giorni;

anno 2023: +68 giorni;

anno 2024: +45 giorni

L'indice di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 continua a registrare consistenti ritardi nel pagamento dei debiti commerciali, come rilevato in sede istruttoria, ed è da ricondurre in buona parte alle difficoltà già evidenziate in termini di riscossione dei residui delle entrate proprie. L'esame dei dati contabili dei rendiconti 2022 e 2023 mette in evidenza anche una difficoltà nello smaltimento dei residui passivi. Infatti, relativamente al rendiconto 2022, per quanto riguarda la parte corrente risultano conservati a fine esercizio residui complessivi per euro 188.265,00, per un valore pari al 30 per cento degli impegni di competenza (ammontanti ad euro 638.000,15).

Ancora più critico risulta lo smaltimento dei residui di parte capitale (titolo 2), che alla fine dell'esercizio ammontano ad euro 479.265,01; in particolare, risulta pagato il 48% dei residui iniziali, mentre in competenza -a fronte di impegni per euro 414.977,13- sono stati effettuati pagamenti per soli euro 70.264,39 (pari al 17%). Per quanto riguarda il consuntivo 2023 per la parte corrente risultano conservati a fine esercizio residui complessivi al Titolo 1 per euro 135.770,66. Ancora più critico risulta lo smaltimento dei residui di parte capitale (titolo 2), che alla fine dell'esercizio ammontano ad euro 362.312,15, come risulta dalla seguente tabella riportata nel Questionario 2023 (cfr. punto 41 SEZIONE II - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria). Il Collegio rileva, quindi, che la problematica del ritardo nei pagamenti da parte del comune assume quindi

carattere di cronicità e rileva quanto sostenuto dall'Ente in sede di risposta istruttoria, secondo il quale il ritardo nei pagamenti *"viene influenzato dal mancato incasso dei contributi in conto capitale che finanziano dette spese; considerate le limitate risorse finanziarie dell'ente risulta difficile per il comune anticipare in termini finanziari tali erogazioni"*.

I valori dell'ITP, superiori alle tempistiche di pagamento previste dalla normativa di riferimento, rappresentano un indice di criticità della gestione finanziaria, la quale deve essere improntata ad un regolare flusso di pagamenti. Va ribadito che la Legge impone alle pubbliche amministrazioni di pagare le fatture per prestazioni di natura commerciale entro trenta giorni e quindi si invita l'amministrazione a concentrare gli sforzi operativi anche su tale aspetto.

Il Collegio richiama l'attenzione dell'Ente e dell'Organo di revisione sulla necessità di rispettare gli obblighi normativi in tema di tempestività dei pagamenti (nonché di Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC)), introdotti dall'art. 1, commi 859 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), anche perché la riduzione dei tempi di pagamento delle PA si pone tra le riforme abilitanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che l'Italia si è impegnata a realizzare.

Il Collegio invita l'Ente ad adottare le misure adeguate a riportare l'indicatore di tempestività dei pagamenti nei limiti di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate in motivazione,

ACCERTA

per il Comune di Castelnuovo Belbo (AT), con riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021, 2022 e 2023:

- un frequente e continuativo ricorso dell'ente all'anticipazione di tesoreria per sopperire a carenze di liquidità che si originano principalmente nella parte corrente del bilancio;
- diffusi errori e imprecisioni nella compilazione degli allegati obbligatori al rendiconto, nonché prassi contabili non conformi alla legge sia in punto accertamento sia in punto di impegno pluriennale delle risorse di parte capitale;
- la mancata movimentazione e gestione della cassa vincolata, e la violazione delle norme (artt. 180 e 195 TUEL) sull'utilizzo e il reintegro delle entrate soggette a vincolo;

- la mancata costituzione di fondi pluriennali vincolati di parte capitale nell'esercizio 2021, pur in presenza dei presupposti, e la mancata redazione dei cronoprogrammi di spesa per le opere pluriennali;
- per il rendiconto 2022, i seguenti equilibri:
risultato di competenza (rigo W1) negativo per euro 9.271,50 (importo invariato);
equilibrio di bilancio (rigo W2) negativo per euro 78.325,02 (importo invariato);
equilibrio complessivo (rigo W3) negativo per euro 133.041,44 anziché per euro 147.593,42;
- per il 2023, pur in presenza di un risultato di competenza positivo, equilibri di bilancio e complessivo ancora negativi sia per la parte corrente che per quella capitale, con miglioramento dei valori solo nel consuntivo 2024;
- la mancata pubblicazione dei dati relativi alla tempestività dei pagamenti sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione trasparente;

e per l'effetto

DISPONE

che l'Amministrazione comunale di Castelnuovo Belbo provveda a:

- adottare misure organizzative e operative in grado di aumentare sensibilmente i flussi di cassa in entrata di parte corrente;
- curare la puntuale pubblicazione dei dati di tempestività dei pagamenti nell'apposita sezione del sito web istituzionale;

Conclusivamente

INVITA

L'Amministrazione del Comune di Castelnuovo Belbo a:

- uniformare alla legge e ai principi contabili le proprie prassi di contabilizzazione e gestione dei vincoli di cassa;
- adottare le misure organizzative e operative necessarie per addivenire a una prassi contabile conforme ai contenuti normativi del principio contabile della contabilità finanziaria;
- attuare ogni attività utile per l'integrale riscossione dei tributi ed a proseguire con le attività di recupero dell'evasione tributaria;
- adottare le misure necessarie a riportare a conformità il dato delle tempistiche di pagamento già entro la fine dell'esercizio in corso, nonché di procedere nell'accantonamento del Fondo garanzia dei debiti commerciali, laddove ne

ricorrano i presupposti, sia nel bilancio di previsione che, successivamente, nel rendiconto;

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a:

- vigilare sulla corretta applicazione delle norme e dei principi contabili, fornendo il massimo supporto all'Ente.

DISPONE, altresì

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelnuovo Belbo (AT), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella Camera di consiglio riunitasi in data 5 febbraio 2026.

I Relatori

Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Dott.ssa Lorena CHIACCHIERINI

Depositato in Segreteria il **9 febbraio 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE